



COMUNE DI SORAGA

PROVINCIA DI TRENTO

**CONCESSIONE IN USO LOCALE DA ADIBIRE AD ARMADIO
FARMACEUTICO.**

Rep. 2502 p.

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di agosto nella sede municipale di Soraga, tra i Signori:-----

- Pellegrini Roberto, nato a Bolzano (BZ) il 31.12.1958, residente a Soraga (TN) in Via Sala n. 11 - Sindaco pro tempore del Comune di Soraga, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, c.f. 00334870227; -----

- Molari Dott.ssa Ivana nata a Cesena il 14/05/1962, titolare della omonima ditta individuale P.Iva n. 044144502580- la quale dichiara di agire in nome, per conto della ditta che rappresenta.-----

-----PREMESSO-----

a) Che la Dott.ssa Ivana Molari ha chiesto al Comune di Soraga la disponibilità di un locale da utilizzare come armadio farmaceutico;-----

b) Che il Comune di Soraga, per i motivi indicati nella deliberazione della Giunta comunale n. 236 di data 24 luglio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, intende acconsentire alla richiesta, alle condizioni di seguito indicate;-----

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le citate Parti Contraenti, come sopra conosciute e legalmente rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:-----

ART. 1) Il Comune di Soraga, di seguito denominato "Concedente" a mezzo del proprio legale rappresentante concede in uso alla Dott.ssa Ivana Molari, di seguito denominato "Concessionario", parte del manufatto p.ed.

423 C.C. Soraga I, per una superficie complessiva pari a mq. 42,83, come risulta dalla planimetria allegata in copia sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale per la durata di anni 5;-----

ART. 2) Il Comune di Soraga assume gli obblighi di:-----

- a) Consegnare l'unità immobiliare di cui all'art. 1, -----
- b) Provvedere all'assicurazione della entità concesse in uso contro il rischio di incendio;-----
- c) provvedere al riscaldamento dei locali oggetto della presente concessione;-----
- d) provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria delle parti condominiali.-----

Il concessionario assume gli obblighi di:-----

- a) Utilizzare le entità di cui alla lettera "a)" dell'articolo precedente in proprio ed esclusivamente per armadio farmaceutico escludendo in via assoluta la sublocazione a terzi, salva specifica autorizzazione del Comune concedente;-----
- b) Non apportare alcuna modifica, innovazione e trasformazione ai locali, alle pareti, ai pavimenti, ai serramenti, agli impianti senza il preventivo consenso del Comune Concedente. Eventuali modifiche, innovazioni e trasformazioni alle entità date in uso potranno essere eseguite soltanto se autorizzate dal Comune concedente, previa apposita convenzione scritta tra le parti contraenti;-----
- c) Assumerà la custodia delle entità di cui alla lettera "a)" dell'articolo precedente. Il Comune concedente garantisce l'idoneità dell'unità immobiliare allo svolgimento dell'attività che comportano contatto con il

pubblico ed è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni provocati da scoppi, incendi, fulmini, furti, ecc. ai beni di pertinenza del manufatto concesso in uso o in esso custoditi;-----

d) Provvedere al pagamento delle spese telefoniche e alle spese per l'energia elettrica; -----

e) Garantire l'apertura dell'armadio farmaceutico per un minimo di 20 ore settimanali al mattino per tutto l'anno;

f) Provvedere alla manutenzione ordinaria del manufatto;-----

ART. 3) Il canone della concessione, comprensivo del rimborso forfettario delle spese di riscaldamento e delle spese per pulizia e manutenzione ordinaria delle parti condominiali è fissato in Euro 150,00=. (di cui Euro 100,00 quale canone di concessione e Euro 50,00 quale rimborso forfettario) mensili per i primi due anni, mentre a decorrere dal terzo anno il canone mensile sarà di Euro 350,00=. (Euro 300,00 canone e Euro 50,00 rimborso forfettario), sempre comprensivo del rimborso forfettario delle spese di riscaldamento. Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale in base ad indice ISTAT. E dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il 10 di ogni mese.-----

ART. 3 BIS) Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che la concessione in uso viene accordata da parte dell'Amministrazione Comunale con la finalità di garantire all'utenza un'apertura del dispensario annuale in misura non inferiore a quanto previsto dal precedente art. 2 lettera e) e che il venir meno di questa obbligazione – tenuta presente nella determinazione del corrispettivo- potrà portare alla risoluzione del contratto ad iniziativa del Comune di Soraga mediante semplice lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi con preavviso di 90 (novanta) giorni.

ART. 4) Qualora la gestione dell'armadio farmaceutico dovesse raggiungere il pareggio finanziario c'è la disponibilità della concessionaria Dott.ssa Ivana Molinari Rizzi a incrementare gli orari a gestioni flessibili, con apertura nei pomeriggi durante tutto l'anno, fino al massimo delle trenta ore previste dalla legge;-----

ART. 5) La presente concessione potrà essere rescissa, con effetto immediato, da parte dell'ente concedente, per l'inottemperanza di quanto previsto dalla presente convenzione e qualora ricorrano esigenze con un preavviso di mesi 3;-----

ART. 6) L'Ente concedente in qualsiasi momento, per giustificati motivi derivanti dalla necessità di tutelare l'incolumità pubblica o dovendo eseguire interventi di natura straordinaria che abbino carattere di urgenza, potrà con effetto immediato revocare o sospendere la concessione;-----

ART. 7) Le eventuali spese relative alla presente concessione sono poste interamente a carico del concessionario;-----

ART. 8) La concessione in uso decorre dal 11 agosto 2014 e avrà una durata di anni 5;-----

ART. 9) Tutte le spese relative alla presente concessione od eventuali rinnovazioni, le spese di registrazione, le spese delle quietanze e tasse relative sono a carico del concessionario.-----

ART. 10) Le condizioni, le clausole e quant'altro riportate nella presente scrittura sono valide ed efficaci se non modificate o derogate da eventuali leggi speciali in materia di concessione in quanto applicabili.-----

ART. 11) La presente concessione in uso costituisce scrittura privata ed è soggetta a registrazione ai sensi di Legge.-----

Letto, confermato e sottoscritto in segno di completa accettazione.

Per il Comune di Soraga - CONCEDENTE

Il Sindaco *Pellegrini Roberto*

Per la Ditta Molari Ivana - CONCESSIONARIO

Dott.ssa Molari Ivana

Pellegrini
Molari Ivana



REGISTRATO A CAVALESE

Addi 20/08/14 di N. 586 Part. 3 riscossi € 264,00

(EURO duecentosessantiquattro/00)

di cui € con imposta ipotecaria

pagamento in data 11/08/14 con versamento 03599

